

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 8.3.2020, n. 11, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dettato in materia di "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", è stato disposto: "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, **con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g)**, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g del D.L. citato, sono escluse dal rinvio di ufficio, le "1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; *nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.* In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile";

che, a seguito dell'esame del ruolo di udienza contenzioso e di volontaria giurisdizione, relativo alla udienza collegiale del 10.3.2020, dinanzi al primo collegio della Prima Sezione Civile del tribunale intestato, non risultano fissati procedimenti rientranti tra le ipotesi espressamente richiamate dall'art. 2, comma 2, lettera g) del decreto legge in premessa citato e tanto per le considerazioni che seguono;

che, il concetto di “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” richiamato dall’art. 2, più volte citato, è concetto tecnicamente diverso da quello di mantenimento, dovendo ricorrere - nelle cause in materia di alimenti, ex art. 433 cc. - la sussistenza della condizione dello stato di bisogno, l’incapacità di provvedere al proprio sostentamento economico da parte dell’avente diritto, la capacità dell’obbligato, il vincolo relazionale previsto ex lege;

che, il giudizio distinto al n. 3666/19 V.G., avente ad oggetto la declaratoria di incandidabilità degli amministratori del Comune di Manfredonia, pure fissato per l’udienza collegiale del 10.3.2020, pur riguardando diritti fondamentali della persona (il diritto di elettorato passivo) non riveste natura cautelare, né la ritardata trattazione dello stesso deve ritenersi possa produrre un grave pregiudizio alle parti, in difetto peraltro di imminenti competizioni elettorali, verosimilmente suscettibili di rinvio per le contingenze sanitarie del momento;

tutto ciò premesso;

DISPONE

Il rinvio di ufficio della udienza collegiale del 10.3.2020, fissata dinanzi al primo collegio della Prima Sezione Civile dell’intestato tribunale, alla data del 26.5.2020.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al PM, alle parti ed ai difensori.

Foggia, 9.3.2020

d’ordine

Il Presidente della Prima Sezione Civile

Dott. Antonio Buccaro